

# Dominici & Associati

## Studio Legale e Tributario

AI GENTILI CLIENTI

### INFORMATIVA

**Oggetto: Credito d'imposta per la Digitalizzazione di Alberghi e Agenzie Viaggio**

**Riferimenti: Art. 9 DL n. 83/2014 / DM 12.2.2015**

Il DL n. 83/2014, **Decreto "Cult-Turismo"**, ha introdotto alcune specifiche **agevolazioni fiscali a favore del settore alberghiero**, prevedendo 2 **crediti d'imposta**: il primo relativo alla digitalizzazione delle strutture ricettive, il secondo riconosciuto per la riqualificazione e l'accessibilità delle stesse.

Ora con il DM 12.2.2015, pubblicato sulla G.U. 23.3.2015, n. 68, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di concerto con il MEF e sentito il MISE) ha definito le **modalità attuative** dell'agevolazione relativa alla **digitalizzazione delle strutture ricettive** prevista dall'art. 9 del citato Decreto, individuando, in particolare, i soggetti beneficiari, la tipologia di spese agevolabili e le procedure per il riconoscimento del beneficio.

### DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame, riconosciuto fino all'importo complessivo massimo di € **12.500**, è pari al **30%** delle predette spese:

- **sostenute nei periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016.**

Con riguardo al momento di sostenimento va fatto riferimento al **principio di competenza** ex art. 109, TUIR;

- **risultanti da apposita attestazione** rilasciata da parte del:

- Presidente del Collegio sindacale;
- Revisore legale iscritto nel relativo Registro;
- professionista iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei periti commerciali o dei consulenti del lavoro;
- responsabile del CAF.

Le spese sono **agevolabili nella misura del 100%** del relativo ammontare, **entro il limite di € 41.666** per ciascun beneficiario. Detto limite consente di rispettare l'ammontare massimo di credito d'imposta spettante ( $41.666 \times 30\% = 12.500$ ).

# Dominici & Associati

## Studio Legale e Tributario

### SOGGETTI BENEFICIARI

Ai sensi del citato art. 9 il credito d'imposta in esame è riconosciuto:

- agli **esercizi ricettivi**:
  - singoli;
  - aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari.
- alle **agenzie di viaggio e tour operator c.d. "incoming"**, ossia che si occupano di portare in Italia turisti dall'estero.

In merito l'art. 2, comma 1 del Decreto in esame fornisce le seguenti definizioni.

|  |   |
|--|---|
| <b>Esercizio ricettivo singolo</b>   | <p><b>Struttura organizzata in forma imprenditoriale</b>, riconducibile alle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>struttura alberghiera</b>, ossia struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici con almeno 7 camere per il pernottamento degli</li><li>Rientrano in tale categoria: alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel e marina resort ex artt. 31 e 32, DL n. 133/2014, nonché strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali;</li><li>• <b>struttura extra-alberghiera</b>, ossia affittacamere, ostelli per la gioventù, case e appartamenti per vacanze, residence, case per ferie, bed &amp; breakfast, rifugi montani, nonché strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali</li></ul> |
| <b>Esercizio ricettivo aggregato con servizi extra-ricettivi o ancillari</b> | Aggregazione in forma di <b>consorzio, reti d'impresa, ATI e enti similari</b> di un esercizio ricettivo singolo, con soggetti che forniscono servizi accessori alla ricettività, come ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione, commercializzazione, accoglienza turistica e attività analoghe.   |
| <b>Agenzie di viaggio e tour operator</b>                                    | Soggetti che applicano lo <b>studio di settore VG78U</b> e che risultano <b>appartenenti</b> : <ul style="list-style-type: none"><li>- al <b>cluster 10</b> "Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming"</li><li>- al <b>cluster 11</b> "Agenzie specializzate in turismo incoming".</li></ul>   |

Il comma 2 del citato art. 2 dispone che i suddetti esercizi ricettivi devono **svolgere in via non occasionale** le attività di cui alla **divisione 55** (alloggio) della Tabella **Ateco 2007**, di seguito riportata.

# Dominici & Associati

## Studio Legale e Tributario

|   |
|---|
| <b>ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI</b>  |
| Alberghi  |
| <b>ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI</b>                      |
| Villaggi turistici  |
| Ostelli della gioventù  |
| Rifugi di montagna  |
| Colonie marine e montane  |
| Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed & breakfast, |
| Attività di alloggio connesse alle aziende agricole                                   |
| <b>AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTEZZATE PER CAMPER E ROULOTTE</b>                       |
| Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte                             |
| <b>ALTRI ALLOGGI</b>  |
| Gestione di vagoni letto  |
| Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero           |

### SPESE AGEVOLABILI

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto in esame il credito spetta per le seguenti tipologie di spese.

| Tipologia di spesa         |  | Spese agevolabili   |
|----------------------------|--|---|
| <b>WI-FI</b>               | Spese per impianti wi-fi a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download.  | Acquisto e installazione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• modem / router;</li> <li>• dotazione hardware per la ricezione del servizio mobile (antenne terrestri, parabole, ripetitori)</li> </ul> |
| <b>Siti web</b>            | Spese per siti web ottimizzati per il sistema mobile.  | Acquisto di software applicazioni.  |
| <b>Sistemi informatici</b> | Spese per programmi / sistemi informatici per la vendita diretta di servizi / pernottamenti idonei a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• garantire gli standard d'interoperabilità per l'integrazione con siti e portali di promozione pubblici / privati;</li> <li>• favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi.</li> </ul> | Acquisto di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• software;</li> <li>• hardware (server, hard disk).</li> </ul>   |
| <b>Spazi e pubblicità</b>  | Spese per spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi / pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio.  | Contratti di fornitura di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• spazi web;</li> <li>• pubblicità on-line.</li> </ul>  |
| <b>Marketing</b>           | Spese per la comunicazione e il marketing digitale.  | Contratti di fornitura prestazioni e di servizi.  |

# Dominici & Associati

## Studio Legale e Tributario

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Promozione digitale</b>             | Spese per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone disabili. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Contratti di fornitura prestazioni e di servizi;</li><li>• acquisto di software.</li></ul> |
| <b>Formazione personale dipendente</b> | Spese per servizi relativi alla formazione del titolare / personale dipendente, finalizzati alle attività di cui sopra.       | Contratti di fornitura prestazioni e di servizi (docenze e tutoraggio).  |

- Sono **esclusi** dall'agevolazione i **costi di intermediazione commerciale**.

### PROCEDURA DI ACCESSO AL BENEFICIO

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto in esame, il soggetto che intende usufruire dell'agevolazione deve presentare, **in via telematica**, una **specificata domanda al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**.

- Le modalità telematiche di invio della domanda saranno **definite entro il 23.5.2015**.

Le domande di accesso al credito d'imposta dovranno essere presentate nei seguenti termini.

| Anno sostenimento spese | Termine di presentazione  |
|-------------------------|---|
| <b>2014</b>             | entro <b>60 giorni dalla definizione</b> delle modalità telematiche |
| <b>2015</b>             | dall'1.1 al 28.2.2016   |
| <b>2016</b>             | dall'1.1 al 28.2.2017   |

La **domanda, sottoscritta dal legale rappresentante**, deve:

- **riportare** i seguenti elementi:
  - **costo complessivo** degli interventi e ammontare delle spese agevolabili;
  - attestazione di **effettività** delle spese sostenute da parte del soggetto abilitato; – **credito d'imposta** spettante;
- essere **corredata**, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione amministrativa e tecnica:
  - dichiarazione dell'imprenditore che elenchi gli **interventi effettuati**;
  - attestazione dell'**effettivo sostenimento delle spese** rilasciata da 1 dei soggetti sopra elencati;
  - dichiarazione sostitutiva di **atto di notorietà** relativa agli **altri aiuti "de minimis"** eventualmente fruiti nell'esercizio in corso e nei 2 precedenti.

La documentazione può essere **presentata**, "*contestualmente alla domanda*", **mediante PEC** ovvero **altro canale telematico** indicato dal Ministero.

# Dominici & Associati

## Studio Legale e Tributario

### RISPETTO AIUTI “DE MINIMIS”

Come noto, la **disciplina “de minimis”** esenta dall’obbligo di **notifica alla Commissione UE gli aiuti di Stato di modesta entità** allo scopo di semplificare e velocizzare le procedure di assegnazione.

Con riguardo al beneficio in esame il comma 2 dell’art. 3 del Decreto in esame subordina l’erogazione dello stesso al **rispetto dei limiti previsti** dalla citata **disciplina “de minimis”**, peraltro rivista con il Regolamento UE n. 1407/2013.

Per il periodo **1.1.2014 – 31.12.2020** il **massimale** di aiuti che un’impresa può ricevere dallo Stato nell’arco di un **triennio** è pari a **€ 200.000** (complessivi) fermi restando i **limiti di stanziamento** previsti dal Decreto in esame.

Si evidenzia che, ai fini del calcolo del massimale, va tenuto presente il concetto di **“impresa unica”** introdotto dal predetto Regolamento, che obbliga a considerare come un’entità singola le imprese tra loro collegate.

### RICONOSCIMENTO DEL CREDITO

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, **entro 60 giorni** dal termine di presentazione della domanda, **previa verifica dei requisiti** richiesti, **comunica** all’interessato il **diniego / riconoscimento** del credito d’imposta e in quest’ultimo caso l’importo spettante.

Le **domande ammesse** al beneficio sono **pubblicate sul sito Internet** del Ministero.

Le risorse (di cui una quota non superiore al 10% è destinata alle agenzie di viaggio e tour operator) sono assegnate sulla base dell’**ordine di presentazione** delle domande e **fino al relativo esaurimento**.

### UTILIZZO DEL CREDITO

Il credito d’imposta in esame:

- è ripartito in **3 quote annuali** di pari importo;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso.

Nel mod. UNICO 2015 SC a **rigo RU1** è prevista l’indicazione del credito in esame (codice “A5”) esclusivamente da parte dei soggetti con **periodo d’imposta “a cavallo”** *“sempreché la misura agevolativa abbia avuto attuazione entro la chiusura del periodo d’imposta”*. Nel quadro RU del mod. UNICO 2015 PF e SP non è presente alcun rigo dedicato al credito in esame;

- può essere **utilizzato esclusivamente in compensazione** nel mod. F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini che saranno definiti da un prossimo Provvedimento.

Inoltre lo stesso:

- **non** è tassato ai fini **IRPEF / IRES / IRAP**;
- **non rileva** ai fini del rapporto di **deducibilità degli interessi passivi** e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

**REVOCA DEL CREDITO**

Il beneficio è **revocato** in caso di:

- **insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi** che danno diritto al credito d'imposta;
- documentazione allegata contenente **elementi non veritieri / incompleta**;
- **destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni** oggetto degli investimenti agevolati;
- **falsità delle dichiarazioni** rese.

**CONTROLLI E PROCEDURE DI RECUPERO**

Ai sensi dell'art. 8 del Decreto in esame al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e all'Agenzia delle Entrate è affidata l'attività di controllo.

In particolare, se l'**indebita fruizione** (anche parziale) del credito in esame è **accertata**:

- **dal Ministero**, a causa del mancato rispetto delle condizioni richieste o di determinazione del credito su spese non agevolabili, lo stesso provvede al **recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni**;
- **dall'Agenzia** "*nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo*", la stessa ne dà **comunicazione al Ministero**.

**CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI**

In merito alla possibilità di cumulare il credito d'imposta in esame con altre agevolazioni, si evidenzia che ai sensi del comma 3 del citato art. 3 lo stesso è **alternativo e non cumulabile**, in relazione alle medesime spese, **con altre agevolazioni** di natura fiscale.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento e chiarimento.

Cordiali saluti.

Dominici & Associati  
Studio Legale e Tributario